

Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci - 8 Maggio

Associazione “Isola B” – Falzè di Piave (TV)

Data: 8 maggio 2026
Ora di inizio: 19:00
Luogo: Sede associativa, Via Pieve di Soligo n. 2, 31020 Falzè di Piave (TV)
Tipo di convocazione: Seconda convocazione

Presenti

Sono presenti i seguenti soci fondatori, tutti aventi diritto di voto:

N.	Nome e Cognome	Ruolo
1	Mario Brussi	Presidente
2	Nicola Spanio	Segretario
3	Anna Brussi	Vice Presidente
4	Hamza Naim	Socio Fondatore
5	Stefano Toffoli	Socio Fondatore
6	Federico Da Ruos	Socio Fondatore

Totale soci presenti: 6 su 7 aventi diritto di voto.

Assenti giustificati: Anna Nardi

L'Assemblea risulta **validamente costituita** ai sensi dell'art. 21 dello Statuto vigente.

Apertura dei lavori

Il Presidente Mario Brussi apre i lavori alle ore 19:00, accerta la validità della costituzione dell'Assemblea e ricorda ai presenti che la convocazione è stata inviata in data 22 aprile 2026 con il preavviso previsto dallo Statuto.

Il Presidente ricorda altresì che l'Assemblea è stata convocata per deliberare in merito ai rilievi formulati dall'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Veneto con comunicazione protocollo n. 235549 del 22 aprile 2026, che ha richiesto la modifica dello Statuto associativo quale condizione necessaria per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale”.

Il Presidente assume la funzione di **Presidente dell'Assemblea** e propone di nominare come **Segretario verbalizzante** il Sig. **Nicola Spanio**.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Ordine del giorno

1. Approvazione del nuovo testo dello Statuto associativo, rielaborato in conformità ai rilievi formulati dall'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Veneto (prot. n. 235549 del 22/04/2026);
2. Autorizzazione al Legale Rappresentante per la comunicazione di rettifica dell'istanza tramite l'applicativo RUNTS e per il deposito della nuova istanza di iscrizione;
3. Varie ed eventuali.



Punto 1 – Approvazione del nuovo testo dello Statuto

Il Presidente illustra ai presenti i rilievi contenuti nella comunicazione dell'Ufficio Regionale RUNTS della Regione Veneto (prot. n. 235549 del 22/04/2026) e presenta il nuovo testo dello Statuto, modificato nei seguenti articoli:

- **Art. 1** – aggiunta della clausola sospensiva relativa all'integrazione automatica della denominazione con l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" a seguito dell'iscrizione al RUNTS, ai sensi degli artt. 12 e 35, comma 5, del D.Lgs. 117/2017;
- **Art. 6** – eliminazione del riferimento ai "diritti politici", sostituito con "diritti associativi";
- **Art. 12** – specificazione che i quorum costitutivi e deliberativi indicati si riferiscono esclusivamente all'Assemblea ordinaria;
- **Art. 16** – aggiornamento della soglia per il rendiconto per cassa da 220.000 euro a 300.000 euro;
- **Art. 17** – rafforzamento del principio di prevalenza del volontariato, coerente con la natura di APS ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017;
- **Art. 19** – definizione della tempistica per la richiesta di visione dei libri sociali (preavviso di almeno 7 giorni) e per il riscontro del Consiglio Direttivo (entro 15 giorni), con esplicita previsione della possibilità di estrarne copia;
- **Art. 21** – introduzione di una procedura rafforzata per le modifiche statutarie, coerente con il principio democratico e con i quorum già previsti per lo scioglimento (art. 22);
- **Art. 22** – correzione del rimando normativo errato (da art. 27 ad art. 9 del D.Lgs. 117/2017).

Il Presidente dà lettura integrale del nuovo testo dello Statuto, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Aperta la discussione, non vengono formulate osservazioni.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del nuovo testo dello Statuto.

L'Assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo testo dello Statuto così come letto e allegato al presente verbale.

Voti favorevoli: 6 / Voti contrari: 0 / Astenuti: 0

Punto 2 – Autorizzazione al Legale Rappresentante

Il Presidente propone di conferire al Legale Rappresentante, Sig. Mario Brussi, ogni potere necessario per:

- comunicare tramite l'apposita casella di messaggistica nell'applicativo RUNTS la volontà di rettificare l'istanza (ID 2449561 – REP 167922), ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;
- depositare la nuova istanza di iscrizione al RUNTS nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale", corredata del nuovo Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, del verbale della presente Assemblea e di ogni altra documentazione richiesta;
- compiere ogni ulteriore adempimento necessario ai fini dell'iscrizione al RUNTS, inclusi il deposito di atti presso l'Agenzia delle Entrate e ogni comunicazione con gli uffici competenti.

L'Assemblea delibera all'unanimità di conferire al Legale Rappresentante Mario Brussi la delega e l'autorizzazione per tutti gli adempimenti sopra indicati.

Voti favorevoli: 6 / Voti contrari: 0 / Astenuti: 0

Punto 3 – Varie ed eventuali

Nessun argomento da trattare.

Chiusura dei lavori

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 20.00.

Il presente verbale, letto e approvato seduta stante, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Falzé di Piave, 8 maggio 2026

Ruolo	Nome e Cognome	Firma
Il Presidente dell'Assemblea	Mario Brussi	<i>[Signature]</i>
Il Segretario verbalizzante	Nicola Spanio	<i>[Signature]</i>

Allegato "A": Nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "Isola B" approvato in data 8 maggio 2026.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TRIVISO

Reg.to il al N° 1016 Priv.S.3^

Esatti € 20.000.000

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

L'ASSISTENTE (*)

Luca *[Signature]*



Statuto V2.1 - ALLEGATO "A"

Statuto dell'Associazione "Isola B"

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

È costituita un'associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), denominata "Isola B", di seguito anche "Associazione".

A seguito e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione si intenderà automaticamente integrata con l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o con l'acronimo "APS". Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi degli articoli 12 e 35, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Via Pieve di Soligo n. 2, 31020 – Falzè di Piave (TV), presso l'ex mulino denominato "Isola B".

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi operative, delegazioni e altri spazi di attività anche in altri Comuni o Regioni.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma richiede la sola deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto e delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 – Finalità e principi ispiratori

L'Associazione persegue finalità di interesse generale volte a promuovere il benessere collettivo e reciproco, la qualità della vita e la coesione sociale.

Essa favorisce la sperimentazione creativa, l'innovazione culturale e sociale, la ricerca di nuove forme di espressione e collaborazione, nonché la valorizzazione del mulino come luogo di incontro, produzione culturale, ricerca interdisciplinare e partecipazione attiva.

L'Associazione sostiene processi di educazione formale e non formale, crescita personale e sviluppo di competenze tecniche, artistiche e relazionali, e promuove una relazione equilibrata tra persona, comunità, ambiente e territorio nel rispetto dei principi di sostenibilità.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità interna, partecipazione attiva, trasparenza, pari opportunità e assenza di discriminazioni di genere, età, orientamento sessuale, nazionalità, credo politico o religioso.

L'Associazione non persegue finalità politiche di parte né finalità religiose e opera in spirito di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, gruppi informali e singoli cittadini.

Art. 5 – Oggetto sociale e attività

L'Associazione è un progetto socio-culturale che opera nell'ambito della riqualificazione urbana e rurale e intende convertire gli spazi non convenzionali e industriali del Mulino di Falzè di Piave in spazi di produzione laboratoriali, conviviali e di residenza, idonei a ospitare eventi di restituzione, celebrazioni, talk, incontri educativi e rappresentazioni artistiche di vario genere.



raccolta fondi, anche attraverso eventi pubblici, campagne e crowdfunding.

Art. 6 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché il numero complessivo di tali enti non superi la metà del numero totale degli associati.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, ossia coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- soci ordinari, ossia coloro che aderiscono successivamente;
- eventuali altre categorie, quali soci sostenitori o onorari, se istituite dall'Assemblea, senza differenze nei diritti associativi, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno eguale diritto di voto in Assemblea, in conformità all'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

Art. 7 – Ammissione dei soci

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato, anche in forma digitale, nella quale si dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

L'aspirante socio, dal momento della presentazione della domanda e del versamento della quota associativa, acquisisce lo status di "socio in attesa di ratifica" e può frequentare i locali sociali e partecipare alle attività istituzionali, con esclusione del diritto di voto in Assemblea e del diritto di elettorato attivo e passivo sino al perfezionamento dell'ammissione.

La domanda si intende accolta automaticamente decorsi cinque giorni lavorativi dalla presentazione, salvo motivato diniego del Consiglio Direttivo comunicato per iscritto entro tale termine. Il Consiglio Direttivo può ratificare espressamente l'ammissione anche prima della scadenza del termine.

In caso di diniego entro i termini, l'Associazione provvede alla restituzione della quota versata. Contro il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'iscrizione nel Libro Soci diviene definitiva alla scadenza del termine di silenzio-assenso o alla data della ratifica espressa.

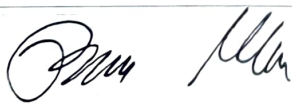
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- eleggere ed essere eletti negli organi sociali;
- essere informati sulle attività associative e consultare la documentazione sociale secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire alla vita associativa secondo le proprie possibilità e competenze;



- versare le eventuali quote associative deliberate dall'organo competente, che sono personali e non trasferibili.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso volontario, mancato versamento della quota associativa alla scadenza oppure esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo, comportamenti contrari alla legge, allo Statuto o alle finalità associative, nonché il danneggiamento materiale o morale dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione, e l'Assemblea decide in via definitiva.

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- gli eventuali altri organi previsti dalla legge o deliberati dall'Assemblea, ove necessari.

Tutte le cariche associative sono elettive e, di norma, gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'Associazione e gli eventuali compensi nei limiti consentiti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- determina le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- decide su ogni altra questione rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio preventivo, e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria per le modifiche statutarie, lo scioglimento e ogni altra materia di particolare rilevanza riservata dalla legge o dal presente Statuto.

La convocazione è effettuata dal Presidente, con avviso scritto, anche via e-mail o con altri mezzi idonei a garantirne la ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria e almeno quindici giorni prima per l'Assemblea straordinaria.

La seconda convocazione può tenersi anche lo stesso giorno, purché almeno un'ora dopo la prima.

Art. 12 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:



- in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore a tre soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diverse previsioni di legge o di Statuto.

Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di due altri soci. È ammessa la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocollegamento, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, garantire la loro partecipazione alla discussione e alla votazione, e verbalizzare regolarmente la riunione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a sette, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea e gestisce l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento, salvo diversa deliberazione assembleare;
- delibera la stipula di convenzioni, la partecipazione a reti e partenariati, la gestione di spazi e attrezzature;
- delibera su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e vigila sul buon andamento dell'Associazione e sul rispetto dello Statuto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o da altro consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da quote associative annuali, contributi e liberalità di soci e terzi, contributi di enti pubblici e privati, fondazioni e organismi nazionali e internazionali, proventi derivanti da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse nei limiti consentiti dalla legge, entrate derivanti da campagne di raccolta fondi, donazioni, lasciti testamentari, sponsorizzazioni compatibili con le finalità associative, nonché eventuali beni mobili e immobili di proprietà.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.



Art. 16 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno trascorso ed eventualmente il bilancio preventivo del nuovo esercizio.

I bilanci devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi, garantendo chiarezza, veridicità e trasparenza.

Per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000 euro annui, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, nei casi consentiti dalla legge.

Art. 17 – Volontari e collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

I volontari sono iscritti in un apposito Registro dei Volontari tenuto dall'Associazione.

L'Associazione assicura obbligatoriamente i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi, nei limiti di legge, di lavoratori subordinati o autonomi e di prestazioni professionali, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Conflitto di interessi

Gli amministratori e chiunque svolga funzioni di rappresentanza dell'Associazione devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado, in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di conflitto di interessi.

Art. 19 – Trasparenza e libri sociali

L'Associazione garantisce la trasparenza della propria attività attraverso la pubblicazione, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, dello Statuto e dell'atto costitutivo, dei bilanci, dell'elenco degli amministratori e delle altre informazioni rilevanti previste dalla normativa vigente.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a proprie spese. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sette giorni. Il Consiglio Direttivo deve dare riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, indicando data, orario e modalità di consultazione.

Art. 20 – Regolamenti interni

Per disciplinare aspetti organizzativi specifici, quali uso degli spazi, gestione delle attrezzature, sicurezza e modalità di accesso alle attività, l'Associazione può dotarsi di regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo e, se necessario, dall'Assemblea.



Art. 21 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il quorum richiesto, in seconda convocazione le modifiche statutarie sono validamente deliberate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, purché questi rappresentino almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. Tale disciplina è adottata al fine di garantire una procedura rafforzata e un adeguato livello di rappresentatività dell'organo deliberante.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto deliberato dall'Assemblea e nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

È in ogni caso esclusa qualunque distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo ai soci.

Art. 23 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, dei relativi provvedimenti attuativi e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, possibly 'Anna Maria'.